

Processo civile - Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (Preclusioni) - Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato - Limiti – Fattispecie.

Corte di Cassazione – 25.11.2010 n. 23918 – Pres. Roselli – Rel. Monaci – INPS (Avv. Fabiani, Triolo, Stumpo) – R.D.V.L. e L.R.G. (Avv. Capuano)

Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (Nella specie alcuni lavoratori, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell'Inps per il pagamento del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l'anno 1999, avevano nuovamente convenuto in giudizio l'Istituto, invocando l'esistenza del giudicato e formulando analoga domanda relativa all'anno 2000; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno).

FATTO - Gli attuali resistenti signori L. R. della V. e G. La R. hanno convenuto in giudizio l'INPS per chiedere il pagamento di differenze del sussidio per lavori socialmente utili (LSU) percepito nell'anno 2000.

I due ricorrenti deducevano di avere ottenuto un decreto ingiuntivo con il quale l'Istituto era stato condannato al pagamento di un importo per il sussidio per l'anno 1999 di L.850.000 adeguate in forza dell'art.8, ottavo comma, del decreto legislativo n. 468/1997 a L.864.944.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e questa decisione veniva confermata in sede di impugnazione dalla Corte d'Appello di Napoli, che, con sentenza n.3864/06, respingeva l'impugnazione

dell'Inps, e riteneva che il giudicato esterno ormai formatosi non permettesse il riesame del diritto ad un sussidio base di L.850.000.

Avverso questa sentenza l'istituto assicuratore proponeva ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

I due intimati resistevano con due distinti controricorsi (peraltro di identico contenuto).

DIRITTO - 1. Nell'unico motivo di impugnazione l'Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c., con riferimento artt.8 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n.468, e 45 della legge n. 144/ 1999.

Sostiene, in concreto, che l'accertamento ormai passato in giudicato per l'anno 1999 non era vincolante per l'altro anno 2000, sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi su una prima domanda non poteva invocarsi in una causa successiva quando mutava uno degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico vi era una sostanziale diversità non solo del "*petitum*" ma anche della "*causa petendi*" perché le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, "*il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato*" (Cass. civ., S.U. primo marzo 2006, n.4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n.24373).

Nel caso ora in esame, ovviamente, è necessario determinare quale fosse "*il diritto consacrato*", in forza del quale i due decreti ingiuntivi a suo tempo emessi per l'anno 1999 in favore dei signori L. R. della V. e G. La R. hanno acquistato autorità di cosa giudicata.

Occorre, cioè, individuare l'estensione del giudicato esterno fatto valere gli interessati.

Come chiarito recentemente dalla giurisprudenza di questa Corte, "*l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti*

la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa.” (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041)

3. Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo - la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all'opposizione dell'ingiunto), è necessariamente succinta - manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto.

Né, del resto, risulta, o viene allegato, che i due decreti in favore del R. della V. e della La R. contenessero una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, né, tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto.

4. Di conseguenza il giudicato derivato dai decreti emessi a favore degli attuali resistenti può concernere soltanto l'obbligo dell'Istituto assicuratore di corrispondere per l'anno 1999 quella determinata differenza indicata nei decreti stessi, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L.800.000 a L.850.000) introdotta dall'art.45, nono comma, della legge 17 maggio 1999, n.144, sia della rivalutazione Istat prevista dall'art.8, ottavo comma, della legge primo dicembre 1997, n.468.

In mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all'esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l'anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all'assegno per lavori socialmente utili.

5. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza in

esame cassata rimettendo la causa per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio, e in concreto alla Corte d'Appello di Napoli, ma in diversa composizione, cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

(Omissis)